

CONTENZIOSO

Processo tributario: il modello da utilizzare per la testimonianza scritta

di Angelo Ginex



Come noto, la **legge di riforma** del processo tributario (**L. 130/2022**) ha introdotto una specifica disposizione concernente **l'ammissibilità della prova testimoniale scritta** nel processo tributario.

Infatti, il nuovo **comma 4 dell'articolo 7 D.Lgs. 546/1992**, così come introdotto dall'**articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022**, stabilisce che la Corte di Giustizia tributaria possa ammettere la **prova testimoniale scritta** nei casi in cui egli la ritenga **necessaria ai fini della decisione** e anche senza l'accordo delle parti.

Altrimenti detto, il giudice tributario è assolutamente **libero di ammettere o meno l'assunzione della prova**, valutando a sua **discrezione** che questa sia necessaria o meno ai fini della decisione.

Quanto poi alle **forme dell'assunzione** della prova testimoniale scritta, occorre sottolineare che, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'**articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992** e dall'**articolo 1, comma 2**, del medesimo decreto, la **procedura da seguire** sia quella contenuta nell'**articolo 257-bis c.p.c.**

Ne deriva che la Corte di Giustizia tributaria ordina alla parte processuale che ha presentato istanza di assunzione, di preparare il **modello di testimonianza** e di notificarlo al testimone. Questi rende la **deposizione compilando il suddetto modello in ogni sua parte**, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e indica quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone, poi, **sottoscrive** la deposizione con **firma autenticata** su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza e la spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o la consegna

direttamente alla cancelleria del giudice. Vista l'obbligatorietà del **processo tributario telematico**, quest'ultimo adempimento richiederebbe un intervento al fine di renderlo coerente con le nuove modalità telematiche.

Se il testimone desidera **astenersi**, è tenuto a compilare il modello di testimonianza con indicazione delle proprie generalità e dei **motivi di astensione**.

Con riferimento al **modello** da utilizzare per la **testimonianza scritta** nel processo tributario, occorre rilevare che non è stato precisato nulla, né tantomeno è stato fatto riferimento a un modello di testimonianza specifico.

È d'uopo osservare che quello attualmente previsto e le relative istruzioni di compilazione riguardano le testimonianze scritte nel **processo civile**, che sono contenute nell'**articolo 103-bis** delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e nel **Decreto del Ministero della Giustizia del 17 febbraio 2010 (D.M. 17.02.2020)**.

Per tale ragione al **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (c.d. MEF) è stato chiesto se sia possibile utilizzare il **modello** e le **istruzioni** approvate con **D.M. 17.02.2020** e usate nel **processo civile**, apportando ovviamente i necessari adattamenti.

Ebbene il **MEF**, in occasione delle risposte rese nel corso della videoconferenza del 26 gennaio 2023, ha evidenziato che il richiamo contenuto nell'[articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#) alle **forme** previste dall'[articolo 257-bis c.p.c.](#), unitamente alla previsione di carattere generale di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992](#), comporta **l'estensione al processo tributario** dei medesimi **adempimenti e obblighi** previsti nel **processo civile**.

Conseguentemente, il **modello di testimonianza scritta approvato per il rito civile** con **D.M. 17.02.2010** è **applicabile al processo tributario**, fermo restando che allo stesso dovranno essere apportate le necessarie **modifiche** quali, ad esempio, i riferimenti della **Corte di Giustizia tributaria** adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario.

Per quanto concerne poi il **soggetto deputato ad autenticare la firma** apposta sul modello dal **testimone**, il MEF ha osservato che le disposizioni contenute nell'[articolo 9, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) prevedono che i **segretari assistono le Corti di Giustizia tributaria** secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il **cancelliere**. Inoltre l'[articolo 35](#) del medesimo decreto stabilisce che i **segretari** sono deputati all'assistenza dei collegi nelle udienze e **all'apposizione della firma** nei provvedimenti depositati dai collegi stessi.

Ciò significa che i **segretari delle Corti di Giustizia tributaria**, così come i cancellieri, assumono la **qualifica di pubblici ufficiali** e, in quanto tali, possono **autenticare la firma** del testimone apposta sul modello.

Da ultimo occorre rilevare che il legislatore ha previsto uno **specifico limite** all'utilizzo della

prova testimoniale nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su **verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso**, disponendo che questa è **ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse** da quelle attestate dal pubblico ufficiale.